SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Agenzia italiana del farmaco:

DA SITO DI GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Amantea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Amantea (Cosenza) ed il sindaco nella persona del sig. Franco La Rupa;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 9 del 10 giugno 2005, ha dichiarato la decadenza del sig. Franco La Rupa dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Calabria;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Amantea (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Amantea (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Franco La Rupa.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il sig. Franco La Rupa è stato eletto alla carica di consigliere della regione Calabria.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 9 del 10 giugno 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Calabria.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Amantea (Cosenza).

Roma, 18 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08087

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Fisciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Fisciano (Salerno) ed il sindaco nella persona del sig. Gaetano Sessa;

Considerato che, in data 19 giugno 2005 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Fisciano (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fisciano (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gaetano Sessa.

Il citato amministratore, in data 19 giugno 2005, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fisciano (Salerno).

Roma, 18 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08091

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Marittima e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Francavilla Marittima (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Francavilla Marittima (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Giangrande è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Francavilla Marittima (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 giugno 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1317/13.3/Gab del 22 giugno 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Marittima (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sebastiano Giangrande.

Roma, 18 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08086

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteverde e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Monteverde (Avellino) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2005, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monteverde (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Troisi è nominto commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monteverde (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2005.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Avellino, con provvedimento del 3 giugno 2005, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni a far data dalla notifica.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, in virtù delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito nella legge 31 maggio 2005, n. 88, il prefetto di Avellino, con provvedimento n. 227/13.4/Area II del 30 giugno 2005, ha nominato un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Monteverde (Avellino), disponendone, nelle more, con provvedimento n. 227/13.4/Area II del 30 giugno 2005 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteverde (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Troisi.

Roma, 18 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08090

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Palo del Colle e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Palo del Colle (Bari) ed il sindaco nella persona della signora Porzia Maria Mugnolo;

Considerato che, in data 9 giugno 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palo del Colle (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Filomena Dabbicco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Palo del Colle (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Porzia Maria Mugnolo.

Il citato amministratore, in data 9 giugno 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 172/13.2/EE.LL. del 30 giugno 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palo del Colle (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Filomena Dabbicco.

Roma, 18 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08089

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Vellezzo Bellini e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Vellezzo Bellini (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vellezzo Bellini (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Serafini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vellezzo Bellini (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 giugno 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 21319 AREEL proc. 5381 del 14 giugno 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vellezzo Bellini (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Serafini.

Roma, 18 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08088

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2005.

Disposizioni di protezione civile conseguenti alla dichiarazione di evento di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nella città di Colonia in occasione della «XX Giornata Mondiale della Gioventù». (Ordinanza n. 3456).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che nel mese di agosto 2005 si svolgerà nella città di Colonia la «XX Giornata Mondiale della Gioventù» con la presenza di migliaia di fedeli provenienti da più parti del mondo, di cui un considerevole numero di cittadini italiani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005, concernente la dichiarazione di evento di cui all'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in relazione alla «XX Giornata Mondiale della Gioventù» nella città di Colonia;

Ravvisata, quindi, la necessità di disciplinare le modalità idonee ad assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate a garantire il supporto ai fedeli italiani che parteciperanno alla manifestazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la necessaria assistenza ai cittadini italiani che parteciperanno alla «XX Giornata Mondiale della Gioventù», di cui alla dichiarazione di evento citata in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a porre in essere le seguenti iniziative:

reperimento e trasporto di strutture prefabbricate e di ogni altro bene mobile utile per assicurare il servizio di informazione ed assistenza in favore dei fedeli italiani;

effettuazione del servizio di assistenza ai volontari italiani presenti sul luogo della manifestazione.

2. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ritenuto indispensabile, e sulla base di specifica motivazione, può derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad inviare proprio personale, nel limite massimo di cinque unità, in missione nella città di Colonia.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede a carico del Fondo della protezione civile, a titolo di anticipazione rispetto a successive integrazioni del Fondo stesso per lo scopo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A08205

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2005.

Ulteriori interventi necessari a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nella città di Catania nel settore del traffico e della mobilità. (Ordinanza n. 3457).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, n. 3259, recante «Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nella città di Catania nel settore del traffico e della mobilità»;

Vista la nota del 7 giugno 2005, con la quale il sindaco di Catania - Commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti di cui alla citata ordinanza n. 3259/2002, in considerazione della scadenza dello stato di emergenza fissata al 30 giugno 2005, ha rappresentato l'esigenza che, relativamente all'ambito territoriale di competenza, siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento del contesto critico;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettività interessata, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Acquisita la sostanziale intesa rilasciata dalla regione siciliana in data 6 luglio 2005 per quanto concerne in particolare l'ineludibile esigenza di adottare un provvedimento di protezione civile finalizzato al «completamento delle attività amministrative conseguenti e connesse all'attività commissariale»;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Catania è confermato, fino al 30 aprile 2006, Commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticità in atto nel territorio comunale nel settore del traffico e della mobilità, al fine di assicurare continuità alle attività precedentemente poste in essere in regime straordinario, provvedendo, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere già programmate per il supera-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

mento dell'emergenza, sulla base di quanto disposto dall'ordinanza di protezione civile 20 dicembre 2002, n. 3259.

Art. 2.

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi della struttura commissariale di cui all'art. 3 dell'ordinanza 20 dicembre 2002, n. 3259, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, avvalendosi delle risorse disponibili.

2. Per il più proficuo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può avvalersi, altresì, della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza provvede utilizzando le risorse già al medesimo assegnate o in via di assegnazione.

2. Il Commissario delegato è autorizzato, altresì, ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del 20 dicembre 2002, n. 3259.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

2. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A08204

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 agosto 2005.

Misure di controllo preventivo per la disciplina del volo da diporto o sportivo, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed in particolare l'art. 731 relativo al personale aeronautico;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, di approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, concernente la disciplina regolamentare del volo da diporto o sportivo;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visti i criteri procedurali per l'accertamento dei requisiti ai fini del rilascio dei nulla osta in materia di aviazione civile stabiliti con direttiva n. 557/B.60/2002/R del 12 luglio 2002;

Ritenuto di dover dare immediata attuazione alle previsioni del comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, prescrivendo le misure di controllo preventivo fino al 31 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammissione alle attività di addestramento pratico relative al rilascio dei titoli abilitativi civili di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, ad esclusione di quelli attinenti al volo commerciale, nonché al rilascio di quelli, comunque denominati, attinenti al volo da diporto o sportivo, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è subordinato, fino al 31 dicembre 2006, al nulla osta preventivo del

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

questore della provincia di residenza degli interessati, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti degli stessi, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, si osservano le disposizioni dell'art. 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. Il nulla osta di cui al comma 1 vale anche ai fini di cui all'art. 12, comma 4, del richiamato decreto n. 404 del 1988, qualora il relativo attestato sia conseguito nei 12 mesi successivi.

Roma, 15 agosto 2005

Il Ministro: PISANU

05A08352

DECRETO 15 agosto 2005.

Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e particolarmente l'art. 8, comma 1, che demanda al Ministro dell'interno di disporre, con proprio decreto, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva n. 93/15/CEE del 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile;

Letto l'art. 11 della predetta direttiva n. 93/15/CEE, che consente, nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica l'adozione, nel rispetto del principio di proporzionalità, di misure necessarie per la limitazione della circolazione di esplosivi o di munizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle attività produttive, in data 19 settembre 2002, n. 272, recante il regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ed in particolare l'art. 17, che, modificando l'allegato *C* al regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha previsto che per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada «A.D.R.», per ferrovia «R.I.D.», per via aerea «I.C.A.O.», per mare «I.M.O» e nelle acque interne «ADNR»;

Visto il capitolo 8.4 «Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli» del decreto 2 settembre 2003 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il quale, per i trasporti interni, è stato recepito l'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR);

Viste le disposizioni applicative del predetto regolamento n. 272 del 2002, adottate anche in applicazione della direttiva n. 2004/57/CEE del 23 aprile 2004 e della decisione della Commissione delle Comunità europee del 15 aprile 2004, diramate con circolare n. 557/P.A.S.12664-XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005;

Visto l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, per l'impiego minerario, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 aprile 1979 recante le «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128» e dei relativi decreti attuativi;

Ritenuto di dover circoscrivere, fino al 31 dicembre 2007, l'impiego dei detonatori ad accensione elettrica, attivabili mediante apparecchiature elettriche comuni a basso amperaggio, e l'impiego di esplosivi bi-componenti in confezioni portatili, in quanto suscettibili di agevolare il compimento di atti terroristici o altre attività delittuose;

Ritenuto di dover aggiornare e integrare le disposizioni applicative concernenti il trasporto delle sostanze esplosive;

Ritenuta altresì, la necessità di aggiornare le disposizioni vigenti sul controllo degli accessi nei luoghi in cui si confezionano, si detengono o si impiegano esplosivi e sulle prescrizioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi di sottrazione di prodotti esplodenti durante le attività di trasporto;

Udito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consul-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta straordinaria del 5 agosto 2005 e ritenuto di accoglierne i suggerimenti;

Considerato che ulteriori provvedimenti, anche normativi, potranno essere adottati a seguito del monitoraggio disposto al fine di accertare l'efficienza e l'efficacia delle misure di sicurezza dei luoghi di fabbricazione e deposito di prodotti esplosivi;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la commercializzazione, la cessione a qualsiasi titolo, il trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità, e dei prodotti bi-componenti realizzati in confezioni portatili specificamente destinate alla realizzazione di esplosivi sono consentiti esclusivamente per le esigenze operative e di studio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, secondo le norme che ne disciplinano l'utilizzazione.

2. Sui detonatori elettrici a bassa e media intensità, importati prodotti e commercializzati per le finalità consentite a norma del comma 1, devono essere apposti elementi di marcatura sicuri, preventivamente approvati dal Ministero dell'interno, atti a migliorarne la tracciabilità.

3. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano legittimamente detenuti in forza di autorizzazioni di polizia rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, essi potranno essere utilizzati, con le modalità di cui all'art. 2, per le sole attività di cava, estrattive o di ingegneria civile, fino al 31 ottobre 2005.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, i materiali non utilizzati e, comunque, quelli non suscettibili di utilizzazione in attività di cava, estrattive o di ingegneria civile devono essere distrutti, senza diritto a rimborso o indennizzo, o consegnati, entro i successivi quindici giorni, ad un deposito delle Forze armate o di polizia, ovvero ad un deposito specificamente autorizzato dal prefetto, con oneri di custodia a carico degli interessati, salvo i quantitativi destinati, sulla base dei contratti in corso, agli approvvigionamenti finalizzati alle attività consentite a norma del comma 1.

5. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto fino al 31 dicembre 2007.

Art. 2.

1. Le attività di posizionamento e di sparo dei prodotti esplosivi di 2ª e 3ª categoria per uso civile deve svolgersi alla presenza della Forza pubblica, osservate le disposizioni vigenti per i servizi a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza, adottando le misure di sicurezza e di controllo prescritte dal questore, che può disporre la vigilanza, con spese a carico dell'impresa interessata, di guardie particolari giurate, munite di specifici ordini di servizio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 delle operazioni di posizionamento e sparo deve essere dato preventivo avviso, almeno cinque giorni prima, al questore, che, nei tre giorni successivi comunica la disponibilità della forza pubblica o prescrive le misure di sicurezza e di controllo occorrenti.

Art. 3.

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, l'autorizzazione al trasporto su strada degli esplosivi destinati ad impieghi civili, è subordinata alla verifica delle condizioni tecniche, logistiche e organizzative volte ad assicurare la costante sorveglianza dei veicoli. A tal fine il trasporto degli esplosivi è sempre effettuato con mezzi idonei, chiusi, non telonati, muniti di idonei apparati di telecomunicazioni, nonché di idoneo sistema di teleallarme o telesorveglianza collegato con un istituto di vigilanza privata in grado di assicurare il costante monitoraggio degli spostamenti del mezzo, la costante ricezione di eventuali allarmi, nonché, anche mediante accordi con altri Istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare nel territorio da attraversare, l'immediato intervento in caso di necessità.

2. Quando è prescritta la scorta ed il prefetto non dispone, in relazione alla tipologia del trasporto, che la stessa sia effettuata a mezzo della Forza pubblica, il servizio deve essere svolto da guardie particolari giurate specificamente addestrate, adeguatamente equipaggiate ed armate e munite di protezione individuale antiproiettile. L'applicazione della disposizione contenuta all'art. 106, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è limitata, fino alla data del 31 dicembre 2007, ai casi assolutamente eccezionali individuati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, per i quantitativi minimi dallo stesso indicati.

3. In caso di brevi soste, per comprovate necessità, il veicolo deve essere collocato in un'area di parcheggio o di sosta nella quale non corra il rischio di essere danneggiato da altri veicoli, e deve essere costantemente vigilato dal personale di bordo o, se prescritta, da quello di scorta.

4. Per le soste prolungate che non prevedono la presenza del personale di bordo o di scorta, i veicoli debbono essere custoditi all'interno di aree o stabilimenti che, sentito il parere della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, offrano tutte le garanzie per la sicurezza e l'incolumità pubblica previste dalle norme vigenti ed a condizione che:

a) il luogo sia chiuso o recintato, dotato di idonei sistemi di protezione passiva, di tecnologie di telesorveglianza, prevenzione delle intrusioni ed allarme e di adeguata vigilanza a mezzo guardie particolari giurate;

b) il veicolo sia perfettamente chiuso, con il motore spento, e con il sistema di teleallarme o telesorveglianza costantemente in funzione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) i sistemi di allarme del luogo di sosta e del veicolo siano collegati con il personale di vigilanza o con un istituto di vigilanza, in grado di intervenire immediatamente in caso di necessità;

d) dopo ogni sosta il veicolo e il carico siano attentamente controllati.

5. I dati relativi al trasporto degli esplosivi, compresi quelli dei commi 1, 2 e 3, devono essere conservati per almeno tre anni e sono comunicati, a richiesta, all'autorità di pubblica sicurezza.

6. È vietato trasportare a bordo del veicolo altre persone oltre i componenti dell'equipaggio (guidatore e personale di scorta), i cui nominativi debbono essere comunicati alla competente autorità di pubblica sicurezza.

7. L'equipaggio non può aprire i colli, dei quali ha l'obbligo di verificare preventivamente l'integrità, ma deve consegnarli chiusi al destinatario finale indicato nell'autorizzazione al trasporto, previa identificazione del medesimo.

Art. 4.

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche, in quanto compatibili, alle autorizzazioni di pubblica sicurezza per il trasporto di esplosivi destinati ad impieghi civili via aerea, via mare, attraverso acque interne o a mezzo ferrovia.

Art. 5.

1. Tutte le licenze e le autorizzazioni di polizia finalizzate all'acquisto ed alla movimentazione degli esplosivi debbono riportare, oltre agli estremi dei riconoscimenti, delle certificazioni e delle prese d'atto previste dalle norme vigenti rilasciate per gli esplosivi stessi, le generalità complete ed il numero di codice fiscale dei titolari e delle persone che, comprese i fochini, sono incaricate della loro effettiva manipolazione ed uso. Alle annotazioni può provvedersi anche mediante estensioni debitamente vidimate dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

2. I produttori, i titolari di depositi e gli utilizzatori degli esplosivi sono tenuti ad impedire l'accesso e la permanenza di estranei nelle aree in cui insistono le fabbriche o i depositi di esplosivi ovvero in quelle in cui gli esplosivi devono essere utilizzati e ad annotare nel registro di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, o in apposito registro debitamente vidimato, le generalità complete dei loro dipendenti e di tutte le altre persone che, in ragione dell'incarico affidato o per altre giustificate ragioni sono autorizzate ad accedere nei predetti luoghi, nonché delle persone comunque incaricate della movimentazione degli esplosivi, comunicando al questore, senza ritardo, ogni variazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 agosto 2005

Il Ministro: PISANU

05A08353

DECRETO 16 agosto 2005.

Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

E

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in particolare gli articoli 16 e 17;

Ritenuto di dover adottare il decreto di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, a tal fine prevedendo misure conformi a quelle stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore per l'identificazione degli utenti della telefonia fissa e mobile e per la tracciabilità delle comunicazioni telematiche;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Obblighi dei titolari e dei gestori

1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, appa-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

recchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a:

a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le modalità di cui alla lettera *b)*;

b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente;

c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il monitoraggio delle attività;

d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali messi a disposizione, comprese quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*;

e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti a norma delle lettere *b)* e *c)*, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonché, in conformità al codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria;

f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31 dicembre 2007.

2. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera *e)*, può comprendere i dati del traffico telematico solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in conformità alla legge in vigore.

3. Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi telematici in abbonamento o altra forma di offerta che consenta una pluralità di accessi, mediante l'utilizzazione di credenziali di accesso ad uso plurimo, le operazioni di identificazione di cui al comma 1, lettera *b)*, sono effettuate una sola volta, prima della consegna delle predette credenziali ad uso plurimo. Il gestore o titolare dell'esercizio o del circolo è in ogni modo tenuto a vigilare affinché non siano usate credenziali di accesso consegnate ad altri utenti.

4. I dati acquisiti a norma del comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono raccolti e conservati con modalità informatiche. Per gli esercizi o i circoli aventi non più di tre apparecchi terminali a disposizione del pubblico, i predetti dati possono essere registrati su di un apposito registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dalla autorità locale di pubblica sicurezza ove viene registrato anche l'identificativo della apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario di inizio e fine della fruizione dell'apparato.

Art. 2.

Monitoraggio delle attività

1. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.

2. Gli stessi soggetti adottano le misure necessarie affinché i dati registrati siano mantenuti, con modalità che ne garantiscano l'inalterabilità e la non accessibilità da parte di persone non autorizzate, per il tempo indicato nel comma 1 dell'art. 7, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche nella legge 31 luglio 2005, n. 155, fermo restando che i dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del predetto decreto-legge.

Art. 3.

Accesso alle reti telematiche attraverso postazioni non vigilate

1. Le disposizioni dell'art. 1, con esclusione di quella di cui al comma 1, lettera *c)*, si applicano anche nei confronti dei fornitori di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, collocati in aree non vigilate. In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso prepagate o gratuite, non potranno avere validità superiore ai dodici mesi dall'ultima operazione di identificazione.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono consentirsi tempi di utilizzazione maggiori e comunque non superiori a cinque anni, nel caso di credenziali di accesso ad uso plurimo utilizzabili esclusivamente dai frequentatori di centri di ricerca, università ed altri istituti di istruzione per i terminali installati all'interno delle medesime strutture.

Art. 4.

Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili

1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti che non siano identificati secondo le modalità di cui all'art. 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 5.

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai rivenditori di apparecchi terminali o altri prodotti elettronici per le attività di prova svolte sotto la diretta vigilanza degli addetti alle dimostrazioni;

b) all'offerta di servizio fax salvo che si utilizzino tecnologie a commutazione di pacchetto (voip);

c) all'accesso alle reti telematiche attraverso apparati che utilizzano SIM/USIM attive sulla rete di telefonia mobile rilasciate ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2005

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro delle comunicazioni
LANDOLFI

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

05A08354

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° luglio 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero della regione Emilia-Romagna. (Decreto n. 36449).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità e non utilizzato;

Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero della regione Emilia-Romagna, promosso dalla regione interessata e sottoscritto in data 30 marzo 2005, presso la residenza municipale di Carpi (Modena);

Visto il verbale di accordo in data 20 aprile 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, presso la sede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Pasquale Viespoli, tra la regione Emilia-Romagna, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento e calzaturiera, che colpisce le aziende ubicate nella regione Emilia-Romagna, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori dei citati settori;

Visto il limite di spesa di 25 milioni di euro fissato nel verbale del 20 aprile 2005 di cui 15.000.000 a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e 10.000.000, a valere sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge n. 35/2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 20 aprile 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei citati settori, ubicate nell'area territoriale della regione Emilia-Romagna;

a) la concessione, fino 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2), della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse;

b) la concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati per ces-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sazione di attività o riduzione di personale, dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale stipulato in data 20 aprile 2005 che ha recepito l'accordo di programma del 30 marzo 2005 di cui alle premesse — che diventa parte integrante del presente provvedimento — è concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1 e 2 della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.

Art. 2.

Ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati, può essere concesso il trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2006.

Art. 3.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianità lavorativa presso l'impresa che procede alle sospensioni.

Art. 4.

I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 25 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 5.

L'erogazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione.

Art. 6.

Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

L'onere complessivo, pari ad euro 25.000.000,00,graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione, per 15.000.000 di euro sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005 e per 10.000.000 di euro sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 35/2005, successivamente alla conversione in legge del medesimo.

Art. 8.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 4, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 14

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

VERBALE DI ACCORDO

In data 20 aprile 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario, on. Pasquale Viespoli, assistito dalle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e degli ammortizzatori sociali, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione delle imprese appartenenti alla filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzaturiera della regione Emilia-Romagna.

Hanno partecipato:

Regione Emilia-Romagna;
Confartigianato;
C.N.A.;
C.L.A.A.I.;
Confapi - Unionapi;
Casartigiani;
CGIL;
Femca CISL;
Filtea CGIL;
Uilta UIL;
EBER;
Direzione regionale del lavoro Emilia-Romagna;
INPS nazionale e regionale;
Italia Lavoro.

Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzaturiera che colpisce le aziende del settore, con pesanti ricadute sull'occupazione.

Considerato, altresì, che le imprese della filiera sopra indicata si configurano anche come aziende artigiane o aziende industriali fino a 15 dipendenti e pertanto prive della copertura degli ammortizzatori sociali.

Considerata la necessità di intervenire con misure che possano consentire il superamento della situazione di crisi, anche con specifici interventi di politiche attive del lavoro in favore dell'occupazione, idonei al superamento dell'attuale fase di congiuntura negativa.

Considerato che la regione Emilia-Romagna, le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali di categoria del tessile abbigliamento calzaturiero hanno sottosritto in data 5 aprile 2004 un'intesa concernente le prospettive di scenario del settore tessile Emilia-Romagna, confermato ed integrato in data 30 marzo 2005.

Ritenuto applicabile alle imprese della filiera di cui sopra l'art. 1, comma 155 della legge n. 311/2004, come integrato dall'art 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla vigente normativa, della cassa integrazione guadagni straordinaria e della mobilità alle aziende artigiane e alle imprese industriali fino a 15 dipendenti.

Le parti concordano quanto segue:

1) il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991) e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti, appartenenti ai settori indicati nelle premesse e ubicate nella regione Emilia-Romagna. I lavoratori beneficiari devono avere un'anzianità lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a novanta giorni;

2) il trattamento di cui al punto 1) può essere concesso fino al 31 dicembre 2006;

3) il trattamento di mobilità può essere concesso fino al 31 dicembre 2006 ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti;

4) ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, le imprese artigiane non aderenti all'EBER (non rientranti nelle previsioni di cui all'art. 12 della legge n. 223/1991) e quelle industriali sino a quindici dipendenti faranno riferimento alle associazioni di categoria ed alle associazioni sindacali firmatarie del presente accordo ed applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 164/1975, e successive modificazioni ed integrazioni. Le imprese artigiane aderenti all'EBER svolgeranno la consultazione sindacale con le modalità in vigore presso lo stesso EBER;

5) i trattamenti di cui ai punti 1) e 3) possono essere concessi, senza soluzione di continuità, nel limite complessivo di spesa di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e 10 milioni di euro a valere sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge n. 35/2005, successivamente alla conversione in legge del medesimo;

6) le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla Direzione regionale del lavoro dell'Emilia-Romagna che procede, nei limiti di spesa di cui al punto 5) e previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, alla concessione dei trattamenti e., conseguentemente, autorizza l'I.N.P.S. competente per territorio ad erogare i trattamenti. Le domande di CIGS, per conoscenza, saranno inviate alla regione Emilia-Romagna. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso. Le domande relative al trattamento di mobilità dovranno essere presentate dai lavoratori interessati alla Direzione regionale del lavoro;

7) l'erogazione del trattamento di CIGS e di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modifiche, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dall'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione.

8) la regione Emilia-Romagna e le parti sociali continueranno ad attivarsi per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero attraverso le azioni concordate in sede regionale ne programma del 5.4.04, integrato dall'intesa del 30 marzo 2005;

9) la distribuzione tra le diverse tipologie di trattamento e tra i destinatari sarà definita e modulata in base alle esigenze verificate dalle parti sociali, d'intesa con la Direzione regionale del lavoro e la regione Emilia-Romagna.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo nel limite complessivo di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, di cui 10 milioni subordinatamente all'integrazione in via legislativa delle risorse previste dal citato comma 155 e nella misura prevista dal decreto-legge n. 35/2005.

Il Sottosegretario, on. Pasquale Viespoli, ritiene, alla luce delle previsioni dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.

Letto, confermato, sottoscritto.

05A08307

DECRETO 11 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ambiente Sicuro Sicurezza e Ambiente Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le Società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 7 luglio 2005, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. Ambiente Sicuro Sicurezza e Ambiente Piccola Società Cooperativa, con sede in Matera da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. Ambiente Sicuro Sicurezza e Ambiente Piccola Società Cooperativa, con sede in Matera, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Matera, 11 luglio 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

05A08143

DECRETO 11 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Chinesis - Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Bernalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 19 maggio 2005, redatto nei confronti della società cooperativa Chinesis - Piccola Soc. Coop. a r.l., con sede in Bernalda da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Chinesis - Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bernalda, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Matera, 11 luglio 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

05A08144

DECRETO 11 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Mago di Oz - Piccola Soc. Coop. Sociale a r.l.», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa dell'11 giugno 2005, redatto nei confronti della Società cooperativa «Il Mago di Oz - Piccola Soc. Coop. Sociale a r.l.», con sede in Matera da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Il Mago di Oz - Piccola Soc. Coop. Sociale a r.l.», con sede in Matera, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Matera, 11 luglio 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

05A08146

DECRETO 15 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Promotur - Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Bernalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 14 luglio 2005, redatto nei confronti della società cooperativa «Promotur - Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bernalda da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Promotur - Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bernalda, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Matera, 15 luglio 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

05A08145

DECRETO 19 luglio 2005.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale C.I.G. - Settore edilizia ed affini della provincia di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 14 del 23 settembre 2005 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale C.I.G., settore edilizia ed affini, relativa alla provincia di Ascoli Piceno;

Vista la nota prot. 2999 del 12 luglio 2005 con la quale l'Assindustria di Ascoli Piceno chiede la sostituzione del suo rappresentante membro supplente sig.ra Pontani Nicolina, deceduta, con il dott. Izzi Giuseppe;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Izzi Giuseppe è nominato membro supplente della Commissione provinciale C.I.G. Settore edilizia ed affini della provincia di Ascoli Piceno, in sostituzione della sig.ra Pontani Nicolina, deceduta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 19 luglio 2005

Il direttore regionale: RICCI

05A08001

DECRETO 22 luglio 2005.

Sostituzione di tre componenti della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto i decreti n. 1 del 12 febbraio 1973 e n. 5 del 31 agosto 2000, con i quali è stata rispettivamente istituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro e disposto il relativo aggiornamento;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste le dimissioni rassegnate in data 12 luglio 2005 dal sig. Giuseppe Anselmini da componente effettivo, dal sig. Sebastiano Gambuzza da componente supplente e dal sig. Aldo Camporeggi da componente supplente rappresentanti nella commissione provinciale di conciliazione della CGIL - Livorno;

Vista la lettera del 12 luglio 2005, con la quale la segretaria CGIL provincia di Livorno designa in loro sostituzione quali propri rappresentanti i sig.ri:

Nenci Massimo - rappresentante effettivo;

Sartorio Emiliano - rappresentante supplente;

Pedani Angelo - rappresentante supplente.

Decreta:

Il sig. Nenci Massimo, nato a Livorno il 4 gennaio 1950, residente in via delle Eriche n. 25 - 56018 Tirrenia - Pisa, è nominato, in applicazione del comma 4ª dell'art. 410 c.p.c., componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno in sostituzione del sig. Giuseppe Anselmini.

Il sig. Sartorio Emiliano, nato a Livorno il 6 luglio 1973, residente in Livorno, via Corazzi n. 2 - 57127 Livorno, è nominato componente supplente in sostituzione di Sebastiano Gambuzza.

Il sig. Pedani Angelo, nato a Livorno il 25 settembre 1948, residente in Livorno, via Corazzi n. 16 - 57127 Livorno, è nominato componente supplente in sostituzione di Aldo Camporeggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 22 luglio 2005

Il direttore provinciale: PASCARELLA

05A08158

DECRETO 27 luglio 2005.

Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di maggio 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2004, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale a valere dai mesi di gennaio e di luglio 2004;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, distintamente per operai e impiegati, a valere da maggio 2005, per intervenuti aumenti contrattuali;

Esaminati i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, stipulati il 16 dicembre 2003 tra AUIL e FEMCA, FILTEA e UILTA e tra AUIL e UGL TESSILI;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di maggio 2005 è determinato, distintamente per operai e impiegati nelle allegate tabelle.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2005

Il Ministro: MARONI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE
(CCNL 16.12.2003)

NAZIONALE			OPERAI		MAGGIO 2005	
	1° liv	2° liv	3° liv	4° liv	5° liv	5° liv S
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	5.899,20	7.441,20	8.033,52	8.735,52	9.555,60	10.141,68
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	161,04	167,28	173,52	192,24	198,24	198,24
Ind. contingenza	6.115,68	6.143,16	6.159,60	6.185,64	6.207,48	6.207,48
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
UNA TANTUM	120,87	157,13	168,00	178,87	199,41	221,20
TOTALE "A"	**12.421**	**14.033**	**14.659**	**15.416**	**16.285**	**16.893**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	139,77	157,68	164,67	173,15	182,79	189,45
Tredicesima mensilita'	1.024,99	1.156,30	1.207,55	1.269,78	1.340,44	1.389,28
TOTALE "B"	**1.164,76**	**1.313,98**	**1.372,22**	**1.442,93**	**1.523,23**	**1.578,73**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (32,58%)	4.426,16	4.999,96	5.222,84	5.492,72	5.801,82	6.017,95
Inail (3,1%)	421,15	475,75	496,96	522,63	552,05	572,61
EBN-art.4ccnl (0,1%)	13,59	15,35	16,03	16,86	17,81	18,47
TOTALE "C"	**4.860,90**	**5.491,06**	**5.735,83**	**6.032,21**	**6.371,68**	**6.609,03**
Trattamento fine rapporto	997,38	1.125,15	1.175,02	1.235,58	1.304,33	1.351,86
Rivalutazione T.F.R.(2,793103%)	111,43	125,71	131,28	138,04	145,73	151,04
COSTO MEDIO ANNUO	**19.555,21**	**22.088,62**	**23.072,95**	**24.264,99**	**25.629,65**	**26.583,22**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.035,06**	**1.169,39**	**1.221,55**	**1.284,69**	**1.357,06**	**1.407,71**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**5,98**	**6,76**	**7,06**	**7,43**	**7,84**	**8,14**
COSTO MEDIO ORARIO	**12,10**	**13,67**	**14,28**	**15,02**	**15,86**	**16,45**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,50	0,57	0,59	0,62	0,66	0,68
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,17	0,19	0,19	0,20	0,22	0,22
TOTALE INCIDENZE	**0,67**	**0,76**	**0,78**	**0,82**	**0,88**	**0,90**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**12,77**	**14,43**	**15,06**	**15,84**	**16,74**	**17,35**

ORARIO DI LAVORO

Ore annue teoriche (40x52,2)	**2.088**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1616**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Cavoro - Div. IV

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE (CCNL 16.12.2003)

NAZIONALE — **IMPIEGATI** — **MAGGIO 2005**

	3° liv	4° liv	5° liv	5° liv S	6° liv	7° liv	7° liv Q
A-Elementi retributivi annui							
Retribuzione tabellare	8.033,52	8.735,52	9.555,60	10.141,68	11.452,92	13.291,20	13.291,20
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	173,52	192,24	198,24	198,24	235,44	285,12	285,12
Ind. contingenza	6.159,60	6.185,64	6.207,48	6.207,48	6.257,28	6.325,92	6.325,92
Indennità di funzione							991,56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
UNA TANTUM	168,00	178,87	199,41	221,20	250,18	284,01	284,01
TOTALE "A"	**14.658,60**	**15.416,23**	**16.284,69**	**16.892,56**	**18.319,78**	**20.310,21**	**21.301,77**
B-Oneri aggiuntivi							
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	164,67	173,15	182,79	189,45	205,34	227,57	238,84
Tredicesima mensilita'	1.207,55	1.269,78	1.340,44	1.389,28	1.505,80	1.668,85	1.751,48
TOTALE "B"	**1.372,22**	**1.442,93**	**1.523,23**	**1.578,73**	**1.711,14**	**1.896,42**	**1.990,32**
C-Oneri previd. e assist.							
Inps (30,36%)	4.866,96	5.118,44	5.406,48	5.607,88	6.081,39	6.741,93	7.071,48
Inail (0,404%)	64,76	68,11	71,94	74,62	80,92	89,71	94,10
EBN-art.4ccnl (0,1%)	16,03	16,86	17,81	18,47	20,03	22,21	23,29
TOTALE "C"	**4.947,75**	**5.203,41**	**5.496,23**	**5.700,97**	**6.182,34**	**6.853,85**	**7.188,87**
Trattamento fine rapporto	1.175,02	1.235,58	1.304,33	1.351,86	1.465,24	1.623,90	1.704,30
Rivalutazione T.F.R.(2,793103%)	131,28	138,04	145,73	151,04	163,70	181,43	190,41
TOTALE COSTO ANNUO	**22.284,87**	**23.436,19**	**24.754,20**	**25.675,16**	**27.842,20**	**30.865,81**	**32.375,67**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.221,55**	**1.284,69**	**1.357,06**	**1.407,71**	**1.526,65**	**1.692,52**	**1.775,15**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**7,06**	**7,43**	**7,84**	**8,14**	**8,82**	**9,78**	**10,26**
COSTO MEDIO ORARIO	**13,79**	**14,50**	**15,32**	**15,89**	**17,23**	**19,10**	**20,03**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,58	0,61	0,65	0,67	0,73	0,81	0,85
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,19	0,20	0,21	0,22	0,24	0,27	0,28
TOTALE INCIDENZE	**0,77**	**0,81**	**0,86**	**0,89**	**0,97**	**1,08**	**1,13**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**14,56**	**15,31**	**16,18**	**16,78**	**18,20**	**20,18**	**21,16**

ORARIO DI LAVORO

Ore annue teoriche (40x52,2)	**2.088**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1616**

05A08066

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 luglio 2005.

Gestione commissariale, con nomina di commissario governativo, della società cooperativa «Madonna di Loreto», in Brindisi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero della attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega del 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visti il verbale ispettivo datato 21 dicembre 2004, effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti della Cooperativa «Madonna di Loreto» con sede in Brindisi, da cui risulta che la stessa debba ancora frazionare il mutuo e definire la posizione dei soci;

Considerato che all'interno della platea sociale della cooperativa «Madonna di Loreto» vi è una forte litigiosità che penalizza tutti i soci non consentendo una risoluzione della situazione;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Madonna di Loreto» con sede in Brindisi, codice fiscale n. 00178230744, costituita in data 28 gennaio 1970, a rogito notaio avv. Bruno Franco.

Art. 2.

Il dr. Flavio Falconieri, nato a Brindisi in data 8 marzo 1963, con studio in via Osanna, n. 16 - 72100 Brindisi, codice fiscale FLCFLV63C08B180H è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, Commissario governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente;

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A08154

DECRETO 26 luglio 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Tommaso Esposito», in Acerra.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero della attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega del 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, con il quale la società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito» con sede in Acerra (Napoli) è stata in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dr. Nicola Ermini;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 1º luglio 2004, con il quale la gestione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2005, con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Vista la relazione del 29 giugno 2005, con la quale il commissario governativo dichiara che non è opportuna in questo momento data la delicatezza della situazione in atto, la riconsegna della gestione agli organi sociali ed è, inoltre prevista la imminente autorizzazione della regione Campania alla cessione in proprietà individuale degli ultimi alloggi realizzati;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

I poteri conferiti al dr. Nicola Ermini, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito» con sede in Acerra (Napoli), sono prorogati per ulteriori sei mesi dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A08153

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° agosto 2005.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicattì», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/1997 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicattì», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto la comunicazione della Regione Siciliana datata 7 luglio 2005, numero di protocollo 66307 concernente l'indicazione di «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo di controllo della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicattì»;

Considerato che l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, al sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicattì», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) n. 2325/1997 della Commissione del 24 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 con sostitutito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Uva da tavola di Canicattì», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicattì», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicattì», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicattì» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Siciliana.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della Regione Siciliana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08067

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2005.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla FinecoBank Banca Fineco S.p.a., in Milano.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza di FinecoBank Banca Fineco S.p.a., con sede legale a Milano, piazza Durante n. 11, con capitale sociale di 202 milioni di euro;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinamento espletamento del servizio;

Autorizza

FinecoBank Banca Fineco S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

per delegazione del direttore generale
CLEMENTE - FRASCA

05A08304

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 agosto 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2377
Yen giapponese	137,40
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	29,362
Corona danese	7,4619
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,69035
Fiorino ungherese	243,61
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0337
Corona svedese	9,3545
Tallero sloveno	239,53
Corona slovacca	38,480
Franco svizzero	1,5566
Corona islandese	79,47
Corona norvegese	7,8965
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3680
Nuovo Leu romeno	3,4232
Rublo russo	35,1580
Nuova lira turca	1,6316
Dollaro australiano	1,6207
Dollaro canadese	1,5000
Yuan cinese	10,0330
Dollaro di Hong Kong	9,6167
Rupia indonesiana	12086,14
Won sudcoreano	1255,83
Ringgit malese	4,6365
Dollaro neozelandese	1,7823
Peso filippino	69,095
Dollaro di Singapore	2,0411
Baht tailandese	50,682
Rand sudafricano	7,9046

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A08355

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fortekor»

Provvedimento n. 174 del 3 agosto 2005

Oggetto: medicinale veterinario FORTEKOR - Richiesta di estensione periodo di validità del prodotto finito.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., ss n. 233 km 20,5 - Origgio (Varese).

Confezioni:

astuccio 2,5 mg 14 cpr - A.I.C. n. 101962064;
astuccio 5 mg 14 cpr - A.I.C. n. 101962013;
astuccio 20 mg 14 cpr - A.I.C. n. 101962037.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto, l'estensione del periodo di validità, in confezionamento integro, da ventiquattro a trentasei mesi ad una temperatura non superiore ai 30° C e protetto dall'umidità.

Le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il periodo di validità.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08298

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tantum Pomata Vet Forte».

Provvedimento n. 175 del 3 agosto 2005

Oggetto: specialità medicinale veterinario TANTUM POMATA VET FORTE - Richiesta di variazione di eccipienti con uno equivalente.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., viale Amelia n. 70 - Roma.

Confezioni: tubo da 50 gr - A.I.C. n. 101005015.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

da: etere polinglicolico di alcoli grassi (emulgin C700);

a: alcool cetilstearilico poliossietilenato (emulgin B1).

Le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08299

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril»

Provvedimento n. 176 del 5 agosto 2005

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL nella confezione: flacone 100 ml soluzione orale 0,5% - A.I.C. n. 100155112.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica sito produttivo per il confezionamento secondario.

È autorizzata la variazione di tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito produttivo Bayer S.p.a. - Garbagnate Milanese (Milano) per tutte le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08300

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto decreto n. 53 del 13 luglio 2005, riguardante la revoca su rinuncia delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario.

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 29 luglio 2005, alla pag. 90, prima colonna, laddove è scritto:

«Prodotti e numeri di A.I.C.:
TYLOMED 100 - A.I.C. n. 103377;
TILOSINA 10% - A.I.C. n. 102791;
TETRALABOR 200 - A.I.C. n. 102791;
PANTAMED 200 - A.I.C. n. 102798;
SULFALABOR 200 - A.I.C. n. 103348;
ANTICOX 200 - A.I.C. n. 103347;
SULFADIMETOSSINA 20% - A.I.C. n. 103347;
SULFAMETAZINA 20% - A.I.C. n. 102840;
SPIRALABOR 200 - A.I.C. n. 102425;
ERITRO VS 200 - A.I.C. n. 102952;
SULFACHINOSSALINA 20% - A.I.C. n. 103338»,

leggasi:

«Prodotti e numeri di A.I.C.:
TYLOMED 100 - A.I.C. n. 103377;
TILOSINA 10% - A.I.C. n. 103379;
TETRALABOR 200 - A.I.C. n. 102791;
PANTAMED 200 - A.I.C. n. 102798;
SULFALABOR 200 - A.I.C. n. 103348;
ANTICOX 200 - A.I.C. n. 103339;
SULFADIMETOSSINA 20% - A.I.C. n. 103347;
SULFAMETAZINA 20% - A.I.C. n. 102840;
SPIRALABOR 200 - A.I.C. n. 102425;
ERITRO VS 200 - A.I.C. n. 102952;
SULFACHINOSSALINA 20% - A.I.C. n. 103338».

05A08306

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.E.M.I.P.S.» a r.l., in Napoli

Nei riguardi della società cooperativa «C.E.M.I.P.S.» a r.l., con sede in Napoli alla via Giovenale n. 25, costituita il 10 luglio 1948 per atto a rogito notaio Giovanni Passari, C.F. n. 80053320638, è avviato procedimento di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII c.c., senza nomina di commissario liquidatore.

Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno far pervenire controdeduzioni alla Direzione provinciale del lavoro di Napoli, Unità operativa cooperazione, sita in via A. Vespucci n. 172, Napoli.

05A08157

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «L'Oriente Soc. cooperativa edilizia» a r.l., in Villaricca

Nei riguardi della società cooperativa «L'Oriente Soc. cooperativa edilizia» a r.l., con sede in Villaricca (Napoli) alla via Napoli n. 10, costituita il 29 febbraio 1984 per atto a rogito notaio Ennio De Rosa, C.F. n. 04410170635, R.E.A. n. 358280, è avviato procedimento di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII c.c., senza nomina di commissario liquidatore.

Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno far pervenire controdeduzioni alla Direzione provinciale del lavoro di Napoli, Unità operativa cooperazione, sita in via A. Vespucci n. 172 - Napoli.

05A08155

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Dibiesse» a r.l., in Marano di Napoli

Nei riguardi della società cooperativa «Dibiesse» a r.l., con sede in Marano di Napoli alla via Francesco Baracca n. 11, costituita il 18 maggio 1988 per atto a rogito notaio Tommaso Olivieri, C.F. n. 05524300639, R.E.A. n. 450674, è avviato procedimento di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII c.c., senza nomina di commissario liquidatore.

Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno far pervenire controdeduzioni alla Direzione provinciale del lavoro di Napoli, Unità operativa cooperazione, sita in via A. Vespucci n. 172 - Napoli.

05A08156

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Becotide»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 613 del 21 luglio 2005

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2 - 37100 Italia, codice fiscale 00212840235.

Medicinale: BECOTIDE.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate - A.I.C. n. 023378060:

da: «A» flacone 20 ml sospensione da nebulizzare con contagocce;

a: «200 microgrammi/ml sospensione da nebulizzare» 1 flaconcino da 20 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08220

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana Baxter»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 434 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ALBUMINA UMANA BAXTER, anche nella forma e confezione: «25 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml.

Titolare A.I.C.: Baxter S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 7860 Lessines, Boulevard René Branquart 80, Belgio.

Confezione: «25 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml.

A.I.C. n. 024735058 (in base 10) 0RLVBL (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Baxter Manufacturing S.p.a. nello stabilimento sito in località Ospedaletto (Pisa) via G.B. Oliva n. 1 (produzione completa e controllo); Baxter Manufacturing S.p.a. nello stabilimento sito in Rieti, Città Ducale, S. Rufina (produzione degli steps 1 - 9); Baxter.AG - Lange Allee 24, Vienna Austria (controllo); Baxter.AG - Orth/Donau, Vienna, Austria (test dei pirogeni).

Composizione: principio attivo: soluzione contenente proteine plasmatiche al 25% costituite da albumina umana almeno al 95%; 100 ml di soluzione contengono albumina umana in quantità pari a 25 g. La soluzione è iperoncotica.

Eccipienti per un litro di soluzione per infusione endovenosa contiene: acetiltriptofano 20,00 mmol; caprilato di sodio 20,00 mmol; Na^{+}130 - 160 mmol; K^{+} non più di 2 mmol.

Indicazioni terapeutiche: reintegro e mantenimento del volume ematico circolante in pazienti con deficienza accertata del volume ematico ed in cui è appropriato l'uso di un colloide. La scelta dell'uso di albumina piuttosto che un colloide artificiale dipende dalla situazione clinica del singolo paziente, in base alle raccomandazioni ufficiali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «25 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 024735058 (in base 10) 0RLVBL (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 32,95;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 54,38.

Condizioni e modalità d'impiego:

per la confezione: A.I.C. n. 024735058 «25 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml si applicano le condizioni di cui alla Nota 15.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 024735058 «25 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08210

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cronemet»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 459 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CRONEMET nella forma e confezione «80 mg compresse» 40 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Special Product's Line S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 - 00040 Italia, codice fiscale 03840521003.

Confezione: «80 mg compresse» 40 compresse divisibili.

A.I.C. n. 036376010 (in base 10) 12Q3GB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. - Pomezia (Roma) Italia, via Campobello n. 15 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: gliclazide 80 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 66,3 mg; povidone 8 mg; glicerolo dibeenato 5 mg; silice colloidale anidra 0,3 mg; magnesio stearato 0,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: diabete mellito non insulino-dipendente, anche con complicazioni vascolari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: «80 mg compresse» 40 compresse divisibili - A.I.C. n. 036376010.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: 3,09 euro (I.V.A. esclusa).

Prezzo al pubblico: 5,10 euro (I.V.A. inclusa).

Classificazione al fini della fornitura: confezione: «80 mg compresse» 40 compresse divisibili - A.I.C. n. 036376010 - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08216

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benazide»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 460 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BENAZIDE nella forma e confezione «80 mg compresse» 40 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo de' Bacchettoni n. 3 - 51100 Italia, codice fiscale 00761810506.

Confezione: «80 mg compresse» 40 compresse divisibili - A.I.C. n. 036328019 (in base 10) 12NNLM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. - Pomezia (Roma) Italia, via Campobello n. 15 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: gliclazide 80 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 66,3 mg; povidone 8 mg; glicerolo dibeenato 5 mg; silice colloidale anidra 0,3 mg; magnesio stearato 0,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: diabete mellito non insulino-dipendente, anche con complicazioni vascolari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: «80 mg compresse» 40 compresse divisibili - A.I.C. n. 036328019.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: 3,09 euro (I.V.A. esclusa).

Prezzo al pubblico: 5,10 euro (I.V.A. inclusa).

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: «80 mg compresse» 40 compresse divisibili - A.I.C. n. 036328019 - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08218

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Florazide»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 461 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLORAZIDE nella forma e confezione «80 mg compresse» 40 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: SO.SE.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani n. 22 - 00040 Italia, codice fiscale 01163980681.

Confezione: «80 mg compresse» 40 compresse divisibili.

A.I.C. n. 036528014 (in base 10) 12URWG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. - Pomezia (Roma) Italia, via Campobello n. 15 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: gliclazide 80 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 66,3 mg; povidone 8 mg; glicerolo dibeenato 5 mg; silice colloidale anidra 0,3 mg; magnesio stearato 0,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: diabete mellito non insulino-dipendente, anche con complicazioni vascolari.

Classificazione al fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: 3,09 euro (I.V.A. esclusa).

Prezzo al pubblico: 5,10 euro (I.V.A. inclusa).

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: «80 mg compresse» 40 compresse divisibili - A.I.C. n. 036528014 - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08217

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima IG»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 468 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFTAZIDIMA IG nelle forme e confezioni: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml; «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml; «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare»1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml; «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml; «2 g polvere per soluzione per infusione»1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco, 6 - c.a.p. 85033 Italia, codice fiscale RNNGPP56A04D414M.

Confezione: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 036569010 (in base 10) 12VZXL (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli);

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 291 mg pari a ceftazidima 250 mg;

eccipiente: sodio carbonato anidro 29, 1 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 036569022 (in base 10) 12VZXY (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli);

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 582 mg pari a ceftazidima 500 mg;

eccipiente: sodio carbonato anidro 8,2 mg;

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1,5 ml.

Confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036569034 (in base 10) 12VZYB (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli);

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116,4 mg;

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036569046 (in base 10) 12VZYQ (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli);

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116,4 mg;

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere;

A.I.C. n. 036569059 (in base 10) 12VZZ3 (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli);

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 232,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gramnegativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di ceftazidima IG risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036569010 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,40 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,31 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036569022 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,90 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,13 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036569034 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,22 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036569046 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,29 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,38 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036569059 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,07 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

per le confezioni: A.I.C. n. 036569010 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml; A.I.C. n. 036569022 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml; A.I.C. n. 036569034 «1g/3ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml: si applicano le condizioni di cui alla nota 55.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036569010 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036569022 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036569034 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036569046 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 036569059 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08215

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima FG»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 469 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFTAZIDIMA FG nelle forme e confezioni: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml; «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml; «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml, «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml; «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco, 6 - c.a.p. 85033 Italia, codice fiscale 01444240764.

Confezione: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 036566014 (in base 10) 12VWZY (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 291 mg pari a ceftazidima 250 mg;

eccipiente: sodio carbonato anidro 29,1 mg;

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036566026 (in base 10) 12VX0B (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli);

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116,4 mg;

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036566038 (in base 10) 12VX0Q (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli);

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116,4 mg;

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 036566040 (in base 10) 12VX0S (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli);

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 582 mg pari a ceftazidima 500 mg;

eccipiente: sodio carbonato anidro 58,2 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1,5 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere;

A.I.C. n. 036566053 (in base 10) 12VX15 (in base 32);

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli);

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 232,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gramnegativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di ceftazidima FG risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036566014 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,40 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,31 euro.

confezione: A.I.C. n. 036566026 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,29 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,38 euro;

confezione: A.I.C. n. 036566038 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,22 euro;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

confezione: A.I.C. n. 036566040 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,90 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,13 euro;

confezione: A.I.C. n. 036566053 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,07 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

per le confezioni: A.I.C. n. 036566014 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml; A.I.C. n. 036566038 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml; A.I.C. n. 036566040 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml: si applicano le condizioni di cui alla nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036566014 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036566038 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036566040 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036566026 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso»1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 036566053 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08214

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciproxin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 471 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CIPROXIN, anche nella forma e confezione: «500 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 3 compresse;

Titolare A.I.C.: BAYER S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - c.a.p. 20156, codice fiscale 05849130157.

Confezione: «500 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 3 compresse.

A.I.C. n. 026664122 (in base 10) 0TFR5U (in base 32):

Forma farmaceutica: compressa rivestita a rilascio modificato;

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: Bayer HealthCare AG stabilimento sito in Leverkusen Germania, Bayerwerk (produzione completa oppure in bulk + controllo); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), via Delle Groane n. 126 (blisteraggio e inscatolamento + controllo).

Composizione: ogni compressa rivestita a rilascio modificato contiene:

principio attivo: ciprofloxacina cloridrato monoidrato 334,8 mg e ciprofloxacina 253 mg (complessivamente pari a 500 mg di ciprofloxacina);

eccipienti: ipromellosa 85 mg; acido succinico 65,1 mg; crospovidone 22,3 mg; magnesio stearato 13,0 mg; macrogoli 4 mg; titanio diossido (E171) 4 mg; silice colloidale anidra 3,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: adulti.

Per ciproxin 250 mg, 500 mg, 750 mg compresse rivestite e Ciproxin 250 mg/5 ml polvere e solvente per sospensione orale:

ciproxin è indicato nel trattamento delle infezioni riportate nel seguito, complicate e non, sostenute da germi patogeni sensibili alla ciprofloxacina:

infezioni delle vie respiratorie;

infezioni dell'orecchio medio (otite media) e dei seni paranasali (sinusite);

infezioni del rene e/o delle vie urinarie;

infezioni dell'apparato genitale, comprese annessite, gonorrea e prostatite;

infezioni localizzate della cavità addominale (ad esempio infezioni del tratto gastroenterico o delle vie biliari, peritonite);

infezioni della cute e dei tessuti molli;

infezioni ossee ed articolari;

sepsi;

infezioni o rischio di infezioni (profilassi) in pazienti con ridotte difese immunitarie (ad esempio pazienti sottoposti a trattamento immunosoppressivo o neutropenici);

decontaminazione intestinale selettiva in pazienti immunodepressi.

Per ciproxin 500 mg compresse rivestite a rilascio modificato: esclusivamente infezioni non complicate delle vie urinarie.

Per ciproxin 1000 mg compresse rivestite a rilascio modificato: esclusivamente infezioni complicate e non complicate del rene e/o delle vie urinarie.

Per ciproxin 250 mg, 500 mg compresse rivestite e ciproxin 250 mg/5 ml polvere e solvente per sospensione orale: antrace inalatorio (dopo esposizione): per ridurre l'incidenza o la progressione della malattia, in seguito ad esposizione per via inalatoria a spore di Bacillus anthracis;

ciproxin risulta attivo nei confronti dei seguenti germi: E. coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Edwardsiella, Proteus (indolo-positivo e indolo-negativo), Providencia, Morganella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Pasteurella, Haemophilus, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Neisseria, Moraxella, Acinetobacter, Brucella, Staphylococcus, Listeria, Corynebacterium, Chlamydia;

ciproxin si è dimostrato attivo nei confronti del Bacillus anthracis;

presentano sensibilità variabile: Gardnerella, Flavobacterium, Alcaligenes, Streptococcus agalactiae, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Mycoplasma hominis, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium fortuitum;

solitamente risultano resistenti: Enterococcus faecium, Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroides.

salvo rare eccezioni, gli anaerobi sono moderatamente sensibili (per esempio Peptococcus, Peptostreptococcus) o resistenti (per esempio Bacteroides);

ciproxin è inefficace contro il Treponema pallidum.

Bambini:

ciproxin è indicato nel trattamento delle riacutizzazioni polmonari in corso di fibrosi cistica, associate ad infezione da P. aeruginosa, in pazienti pediatrici di età compresa fra i 5 e i 17 anni;

nei pazienti pediatrici, ciproxin è anche indicato nella profilassi dell'antrace inalatorio (dopo esposizione), per ridurre l'incidenza o la progressione della malattia, in seguito ad esposizione per via inalatoria a spore di Bacillus anthracis.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «500 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 3 compresse;

A.I.C. n. 026664122 (in base 10) 0TFR5U (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 026664122 «500 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 3 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08213

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tantum Activ Gola»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 472 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TANTUM ACTIV GOLA anche nella forma e confezione: «0,25% soluzione per mucosa orale» flacone nebulizzatore da 15 ml.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70 - c.a.p. 00181, codice fiscale 03907010585.

Confezione: «0,25% soluzione per mucosa orale» flacone nebulizzatore da 15 ml.

A.I.C. n. 034015026 (in base 10), 10G1TL (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per mucosa orale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia Del Pinocchio, 22.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: flurbiprofene 250 mg;

eccipienti: glicerolo; etanolo; sorbitolo; polisorbato 20; saccarina sodica; potassio bicarbonato; sodio benzoato; aroma menta; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori, anche associati a dolore del cavo oro-faringeo (ad es. faringiti, gengiviti, stomatiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,25% soluzione per mucosa orale» flacone nebulizzatore da 15 ml.

A.I.C. n. 034015026 (in base 10), 10G1TL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 034015026 «0,25 % soluzione per mucosa orale» flacone nebulizzatore 15 ml - OTC medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08212

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artroxicam»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 473 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ARTROXICAM anche nella forma e confezione: «1% schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 50 g.

Titolare A.I.C.: SO.SE.Pharm S.r.l., Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani n. 22, c.a.p. 00040, codice fiscale 01163980681.

Confezione: «1% schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 50 g;

A.I.C. n. 025554054 (in base 10), 0SCV46 (in base 32).

Forma farmaceutica: schiuma cutanea.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (preparazione soluzione, confezionamento secondario e rilascio del lotto); Aerosol Service Italiana S.r.l. stabilimento sito in Valmadrera, via Del Maglio n. 6 (preparazione soluzione, ripartizione e pressurizzazione e controlli).

Composizione 100 g di schiuma contengono:

principio attivo: piroxicam 1 g;

eccipienti: glicole propilenico 25 g; acido cloridrico 0,25 g; sodio idrossido 0,24 g; sodio fosfato monobasico monoidrato 0,25 g; nicotinamide 1,5 g; polisorbato 80 3 g; povidone 2 g; alcool etilico 95° 100 g; alcool benzilico 2 g; essenza lavanda 0,1 g; essenza nerolene 0,1 g; acqua depurata 100 g.

propellente: propano - butano - isobutano.

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: «1% schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 50 g;

A.I.C. n. 025554054 (in base 10), 0SCV46 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 025554054 «1% schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 50 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08211

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arovit»

Estratto determinazione A.I.C. n. 484 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale AROVIT, rilasciata alla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - c.a.p. 20156, codice fiscale 05849130157, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «50.000 U.I. compresse rivestite» 30 compresse (codice A.I.C. 004880011) viene autorizzata la confezione: «50.000 U.I. compresse rivestite masticabili» 30 compresse (codice A.I.C. 004880047).

Confezione: «50.000 U.I. compresse rivestite masticabili» 30 compresse - A.I.C. n. 004880047 (in base 10), 04NXPH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa masticabile.

Validità prodotto integro: quattro anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Roche S.p.a. - Officina di Segrate stabilimento sito in Segrate (Milano), via Morelli n. 2 (produzione completa).

Composizione: ogni compressa rivestita masticabile contiene:

principio attivo: vitamina A (in forma di vitamina A palmitato 1,7 MUI/g) 50000 UI;

eccipienti: glucosio anidro 90 mg; latte magro polvere 50 mg; saccarosio 595,58 mg; cacao polvere 80 mg; burro di cacao 15 mg; mannitolo 85 mg; etilvanillina 0,26 mg; aroma caramello 0,14 mg; amido di riso 92,647 mg; talco 14,97 mg; titanio diossido (E171) 3,035 mg; gomma arabica nebulizzato essiccato 5,04 mg; carmellosa sodica 1,257 mg; paraffina solida 0,193 mg; paraffina liquida leggera 0,032 mg.

Costituenti dell'Opalux: ossido di ferro giallo 0,44 mg; ossido di ferro rosso 0,08 mg; povidone 0,05 mg; metile paraidrossibenzoato 0,01 mg; propile paraidrossibenzoato 0,003 mg; saccarosio 2,73 mg; titanio diossido (E 171) 1,44 mg, acqua purificata 1,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della carenza di vitamina A e delle sindromi correlate quali, ad esempio: emeralopia, xeroftalmia, discheratosi cutanea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: «50.000 U.I. compresse rivestite masticabili» 30 compresse - A.I.C. n. 004880047 (in base 10), 04NXPH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: «50.000 U.I. compresse rivestite masticabili» 30 compresse - A.I.C. n. 004880047 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 004880011 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08219

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fristamin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 629 del 29 luglio 2005

Medicinale: FRISTAMIN.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37 - c.a.p. 50143, Italia, codice fiscale 00394440481.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da: «10 mg compresse orodispersibili Zydis» 20 compresse orodispersibili (sospesa) - A.I.C. n. 027076049;

a: «10 mg compresse orodispersibili» 20 compresse orodispersibili (sospesa) - A.I.C. n. 027076049.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «10 mg compresse orodispersibili - 20 compresse orodispersibili» - A.I.C. n. 027076049, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A08222

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elidiur»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 635 del 29 luglio 2005

Medicinale: ELIDIUR.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta - Latina, via del Murillo km 2,800 - c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale 00082130592.

Variazione A.I.C.: 42.b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

Riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

periodo di validità: modificato da ventiquattro mesi a diciotto mesi;

condizioni di conservazione: modificate da «conservare a temperatura ambiente ed al riparo dall'umidità» a «non conservare a temperatura superiore a 25° C; conservare nella confezione originale per riparare il prodotto dall'umidità

relativamente alle confezioni sottoelencate:

«20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 029002019.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08224

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tensozide»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 636 del 29 luglio 2005

Medicinale: TENSOZIDE.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta - Latina, via del Murillo km 2,800 - c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale 00082130592.

Variazione A.I.C.: 42.b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito. Riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

periodo di validità: modificato da ventiquattro mesi a diciotto mesi;

condizioni di conservazione: modificate da «conservare a temperatura ambiente ed al riparo dall'umidità» a «non conservare a temperatura superiore a 25° C; conservare nella confezione originale per riparare il prodotto dall'umidità

relativamente alle confezioni sottoelencate:

«20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 029004013.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08223

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Becotide»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 641 del 29 luglio 2005

Medicinale: BECOTIDE.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2 - c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

Nasale Aerosol 10 mg 200 erogazioni varia a: «50 mcg spray nasale, sospensione» 1 flacone da 200 dosi - A.I.C. n. 023378058.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08221

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Modificazioni relative al «Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)

Si rende noto che con decreto segretariale n. 5 in data 20 luglio 2005, sono state aggiornate le tavole n. 8 e 9 del «Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.), ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione dello stesso.

La modifica, che costituisce variante al P.A.I.L. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Copia del decreto segretariale, con le cartografie allegate, sarà trasmessa alla provincia di Pordenone ed al comune di Zoppola (Pordenone) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Pordenone.

05A08301

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501190/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 8 1 7 *

€ 1,00

GU TRATTA DA SITO GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE